



### 3° seminario di approfondimento Fiscale

In data 23 Febbraio 2014 presso la sala CONI della Fidal CR Lazio si è svolto il terzo incontro di approfondimento Fiscale ideato dal Presidente del CR Lazio della FIDAL Ten. Col. Fabio Martelli. Relatore il Dott. Fabio Romei docente della scuola dello sport del CONI e profondo conoscitore delle ASD Laziali. (il primo incontro si è tenuto il 6 giugno 2014 il secondo il 20 novembre 2014)

Gli Argomenti oggetto del terzo incontro sono stati:

Il quadro normativo di riferimento per le associazioni sportive dilettantistiche:

- 1. Le novità per le ASD in regime forfetario legge 398 quali la percentuale unica di detrazione IVA e il nuovo limite all'utilizzo dei contanti**
- 2. La nuova certificazione unica che dovrà essere consegnata a tutti coloro che hanno percepito somme nell'anno 2014 (compresi i compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica di importo inferiore al limite esente di euro 7.500 e come tali non assoggettate a ritenuta)**
- 3. La fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione e il meccanismo dello "split payment"**

Dopo un breve saluto e introduzione del Presidente CR Lazio della FIDAL Ten. Col. Fabio Martelli. Il Dott. Romei è passato a relazionare gli argomenti in oggetto

#### **1) Le novità per le ASD in regime forfetario legge 398 quali la percentuale unica di detrazione IVA e il nuovo limite all'utilizzo dei contanti**

- Come era stato anticipato nel precedente incontro del 20/12/2014, il 28 novembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 175/2014 avente ad oggetto "Semplificazioni fiscali": che contiene una norma di particolare interesse per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che usufruiscono del regime forfetario di cui alla L. 398/1991 ovvero la previsione di un'unica percentuale di detrazione forfettaria dell'IVA per le spese di sponsorizzazione e pubblicità. Ai fini del versamento dell'imposta, la detrazione viene fissata in misura del 50%. Si precisa che resta invariato il versamento di 2/3 (66%) per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
- La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014 art.1 comma 713) ha modificato l'art. 25, della legge 133/1999, portando ad un importo pari o superiore a 1.000 euro la soglia oltre la quale vige l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie (non più i 516,46 euro). Come noto, infatti, l'articolo 25, comma 5 della Legge 133/1999, prima del 01.01.2015 stabiliva che: "i pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli". Ciò significa che il limite massimo consentito per i pagamenti in contanti da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che hanno optato per l'applicazione della disciplina, di cui alla legge n. 398/1991, è allineato, a decorrere dal 1 gennaio, al limite massimo previsto per le transazioni in contanti di qualsiasi operatore commerciale. L'inosservanza dell'obbligo in esame comporta, decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché l'applicazione della sanzione da €258 a €2.065.

#### **2) La nuova certificazione unica che dovrà essere consegnata a tutti coloro che hanno percepito somme nell'anno 2014 (compresi i compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva**

## **dilettantistica di importo inferiore al limite esente di euro 7.500 e come tali non assoggettate a ritenuta)**

Come anticipato nella riunione del 20 novembre scorso, il 2015 si apre con una grande novità in materia fiscale: arriva la Certificazione Unica (CU) che i sostituti di imposta dovranno rilasciare a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta.

Il CU sostituisce non solo il CUD con la quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche la certificazione rilasciata "in forma libera relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi, e percettori di redditi diversi.

Di conseguenza tale adempimento riguarda anche le associazioni e società sportive dilettantistiche che erogano compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di €7.500,00 come tali non assoggettate a ritenuta.

Non deve essere invece indicato l'importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Il nuovo modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 28 febbraio (per il 2015 il 2 marzo ricadendo il 28/02 di sabato), dovrà essere trasmesso in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo (per il 2015 il 9 Marzo ricadendo il 7 marzo di sabato) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (es somme erogate nel 2014 per il CU/2015).

A differenza di quanto previsto in passato, l'associazione dovrà quindi:

- 1) consegnare al collaboratore la certificazione utilizzando il nuovo Modello di Certificazione Unica 2015 (con riferimento ai redditi erogati nel 2014) e non più su carta semplice;
- 2) consegnare al collaboratore la certificazione nel termine perentorio del 28 febbraio anche per posta elettronica.
- 3) inviare la comunicazione successivamente - entro il 7 marzo - all'Agenzia delle Entrate in via telematica.

### Modalità di trasmissione della CU all'Agenzia delle Entrate

La CU 2015 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente utilizzando il canale Fisconline messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel.

Non è pertanto possibile la presentazione della in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi sportivi).

### Sanzioni

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al termine di cui sopra.

In data 12 febbraio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha diramato un comunicato stampa che per il 2015 al fine di semplificare la prima applicazione di questo invio, gli operatori possono scegliere se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

### 3) La fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione e il meccanismo dello “split payment”

Anche per la fatturazione come già affrontato nella riunione del 20/11/2014 c'è un'altra novità che è la fatturazione elettronica.

A partire dal 6 giugno 2014, Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti enti nazionali e alle amministrazioni locali. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. Pertanto gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, sono obbligati alla compilazione/trasmisione delle fatture elettroniche e all'archiviazione sostitutiva prevista dalla legge.

Riepilogando, questo è il calendario della decorrenza degli obblighi:

- 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza;
- 31 marzo 2015, per gli altri enti nazionali e per le amministrazioni locali.

Con il nuovo meccanismo dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, si traslano gli obblighi di versamento dell'imposta, nei rapporti con gli enti pubblici dal soggetto cedente/prestatore all'ente pubblico; quest'ultimo, in luogo di corrispondere l'IVA al soggetto fornitore, la verserà direttamente all'Erario

In base a quanto detto, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro, che si avvalgono del regime speciale IVA L. 398/91 non sono tra quelli esclusi dall'applicazione dello split payment.

È pur vero che i soggetti che si avvalgono del regime speciale L. 398/91, per le attività commerciali svolte, versano il 50% dell'IVA incassata dai clienti. Il restante 50% è a titolo di detrazione forfettaria.

Nel caso di rapporti con gli enti pubblici tenuti ad applicare lo split payment, l'ente pubblico corrisponderà a tali soggetti il corrispettivo al netto dell'intera IVA indicata in fattura, cosicché l'associazione non potrà esercitare la detrazione forfettaria.

Questa norma implica l'ulteriore difficoltà per le ASD di poter accedere ai normali canali di rimborso IVA in perché non si è tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA.

Nel frattempo è importante inserire nel libro IVA minori l'importo dell'IVA che non è stata recuperata, In attesa che saranno studiati provvedimenti ad hoc che consentano di ovviare a tali criticità .

#### **Conclusioni**

Al termine delle relazioni di cui sopra, si è svolta una discussione con i partecipanti sui vari punti trattati e i chiarimenti da parte del dott. Romei ritenuti esaustivi dall'assemblea, quindi il Presidente Martelli ha salutato i partecipanti auspicando, per i prossimi incontri una maggiore presenza dei Dirigenti Sportivi, visto l'importanza degli argomenti che sono oggetto dei seminari fiscali.